

Aliquote e requisiti 2015

Vi anticipiamo le novità che sono in vigore a partire da quest'anno e che riguardano le aliquote del Fondo Previdenza/Assistenza e i requisiti pensionistici

Fondo Previdenza

Dal 1° gennaio 2015, l'aliquota contributiva del Fondo previdenza sarà pari al 14,65% (di cui il 7,325% è a carico della ditta e il 7,325% è a carico dell'agente) delle provvigioni. Il versamento viene effettuato integralmente dalla mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente. È bene ricordare che ci sono alcuni parametri da rispettare, ovvero i cosiddetti 'minimali contributivi' ed il 'massimale provvigionale' annui, che vengono rivalutati annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Attualmente quest'ultimo dato non è disponibile: la Fondazione provvederà a pubblicare gli aggiornamenti nel sito www.enasarco.it in tempo utile per la scadenza del primo trimestre 2015 (il 20 maggio prossimo), in cui le ditte dovranno indicare le provvigioni maturate dagli agenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo di quest'anno.

Per il 2015, il massimale annuo per un rapporto di agenzia plurimandatario è pari a 25.000 euro, mentre per i monomandatari si arriva a 37.500 euro: il dato è disponibile dal momento che per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dall'anno 2016.

Durante il periodo transitorio, che va dal 2012 al 2020, è previsto un innalzamento molto graduale delle aliquote contributive, come indicato nella tabella seguente:

Aliquota	Anno di decorrenza e aliquota contributiva					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
contributiva	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
di cui previdenza	12,50%	12,50%	12,55%	13,00%	13,50%	14,00%
di cui solidarietà	2,15%	2,60%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Fondo Assistenza

Per gli agenti operanti in forma di società di capitali (spa, srl) le mandanti versano un contributo calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza alcun limite di minimale o massimale. Nella tabella seguente sono riportate le aliquote in vigore: il contributo dovuto per il 2015 è pari al 3,60%, di cui il 2,80% è a carico della ditta e lo 0,80% a carico della società di agenzia.

Prov- vigioni annue	Anno di decorrenza			
	2013	2014	2015	2016
Fino a	2,80%	3,20%	3,60%	4,00%
€ 13 mln	2,40% + 0,40%	2,60% + 0,60%	2,80% + 0,80%	3,00% + 1,00%
Da				
€ 13 mln a	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%
€ 20 mln	1,20% + 0,20%	1,30% + 0,30%	1,40% + 0,40%	1,50% + 0,50%
Da				
€ 20 mln a	0,70%	0,80%	0,90%	1,00%
€ 26 mln	0,60% + 0,10%	0,65% + 0,15%	0,70% + 0,20%	0,75% + 0,25%
Oltre	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%
€ 26 mln	0,15% + 0,05%	0,20% + 0,10%	0,25% + 0,15%	0,30% + 0,20%

In colore rosso la parte di contributo a carico degli agenti operanti in forma di società di capitali.

Per effettuare il pagamento, la ditta deve compilare, nella propria area riservata **inEnasarco**, la distinta online che è disponibile circa un mese prima delle scadenze contributive (riportate nella tabella sottostante).

Scadenza pagamento	Periodo
20 maggio	1° trimestre (dall'1/1 al 31/3)
20 agosto	2° trimestre (dall'1/4 al 30/6)
20 novembre	3° trimestre (dall'1/7 al 30/9)
20 febbraio dell'anno successivo	4° trimestre (dall'1/10 al 31/12)

Requisiti pensionistici

Tra le varie tipologie di prestazioni pensionistiche erogate dalla Fondazione, vi è innanzitutto quella di vecchiaia ordinaria. Per poterla richiedere, gli agenti e

rappresentanti di commercio devono aver maturato i requisiti previsti dal Regolamento delle attività istituzionali in vigore, ovvero:

- Almeno 20 anni di copertura contributiva;
- L'età anagrafica minima (attualmente 65 anni per gli uomini e 61 per le donne);
- La "quota", data dalla somma tra anzianità contributiva e quella anagrafica, prevista per l'anno di riferimento.

Per il 2015 gli uomini devono raggiungere "quota 89", mentre le donne "quota 85". Nella tabella in calce sono indicati i requisiti pensionistici previsti durante il periodo transitorio (dal 2012 al 2024).

Per il 2015 gli uomini devono raggiungere "quota 89", mentre le donne "quota 85". Nella tabella seguente sono indicati i requisiti pensionistici previsti durante il periodo transitorio (dal 2012 al 2024).

Il calcolo di pensione viene impostato secondo i seguenti criteri:

- "quota A": corrisponde all'anzianità contributiva maturata fino al 30/9/1998, calcolata, con riferimento alla data del conseguimento del diritto, secondo i criteri previsti dall'art.10 della previgente legge 12/73. Si cerca il miglior triennio provvigionale consecutivo (o, in mancanza di questo, non consecutivo) scelto nell'ambito dell'ultimo decennio di versamenti. Il decennio viene individuato

partendo a ritroso dall'ultimo versamento compreso nella data di acquisizione del diritto. qualora l'importo della quota A superi 2.582,28 euro annui, si applicano le riduzioni previste dall'art.25 della suddetta legge.

- "quota B": corrisponde all'anzianità contributiva maturata dall'1/10/1998 al 31/12/2003, calcolata secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'art.18 del previgente Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione: nell'ultimo quindicennio si determina la media provvigionale calcolata su un numero di anni consecutivi - o, in mancanza di questi, non consecutivi. Il quindicennio è individuato partendo a ritroso dall'ultimo versamento compreso nella data del conseguimento del diritto.
- "quota C": viene applicata per l'anzianità contributiva maturata dall'1/1/2004 in poi, ed è calcolata secondo il sistema contributivo. Si moltiplica il montante contributivo (somma dei contributi pervenuti dall'1/1/2004 in poi) per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età dell'iscritto al momento del conseguimento del diritto. Per ulteriori informazioni in merito, è possibile consultare il testo integrale del Regolamento delle attività istituzionali in vigore nel sito www.enasarco.it.

Gabriele Manu

Requisiti		Anno di decorrenza													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Uomini	Quota	86	87	88	89	90	91	92	92	-	-	-	-	-	
	Età minima	65	65	65	65	65	66	66	67	-	-	-	-	-	
	Anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	
Donne	Quota	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	92	92	
	Età minima	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	
	Anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	